

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Emilia-Romagna

BOLLETTINO UFFICIALE

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte seconda - N. 219

Anno 52

2 settembre 2021

N. 272

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 AGOSTO 2021, N. 1341

L.R. n. 8/1994. Istituzione di zone di rifugio di cui all'art. 22 e di zone soggette alle limitazioni di cui all'art. 51

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 AGOSTO 2021, N. 1341

L.R. n. 8/1994. Istituzione di zone di rifugio di cui all'art. 22 e di zone soggette alle limitazioni di cui all'art. 51

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamate:

- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e in particolare l’art. 10, a norma del quale l'intero territorio agro-silvo-pastorale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale di altre specie e, per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio, nonché i seguenti commi del predetto articolo:

- il comma 3, secondo cui il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione è destinato per una quota dal 20% al 30% a protezione della fauna selvatica e nelle predette percentuali sono ricompresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni;

- il comma 4, secondo il quale il territorio di protezione comprende, tra l’altro, le Oasi di protezione e le Zone di ripopolamento e cattura;

- i commi 7 e 10, secondo i quali, ai fini della pianificazione generale, compete rispettivamente alle Province la predisposizione dei relativi piani faunistico-venatori ed alle Regioni il coordinamento di detti piani, secondo criteri di omogeneità fissati dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, ora ISPRA;

- il comma 8, secondo il quale i piani faunistico-venatori comprendono, tra l'altro, le oasi di protezione e le zone di ripopolamento e cattura;

- il comma 9, il quale prevede che ogni zona vincolata dovrà essere indicata da tabelle perimetrali, secondo disposizioni impartite dalle Regioni, apposte a cura dell’ente, associazione o privato che sia preposto o incaricato alla gestione della singola zona;

- i commi da 13 a 16, che disciplinano l'iter amministrativo per la determinazione del perimetro delle zone da vincolare;

- la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria” e successive modifiche e integrazioni;

- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014, n. 56 ed in particolare l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della

fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

Viste le seguenti proprie deliberazioni:

- n. 2185 del 21 dicembre 2015 con la quale si è provveduto, tra l'altro, ad istituire dal 1 gennaio 2016, presso la Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie, i Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca per ciascun ambito provinciale a fronte delle nuove funzioni di competenza regionale definite dagli artt. 36-43 della citata L.R. n. 13/2015;

- n. 2230 del 28 dicembre 2015 con la quale, tra l'altro, è stata fissata al 1 gennaio 2016 la decorrenza delle funzioni amministrative oggetto di riordino ai sensi dell'art. 68 della predetta L.R. n. 13/2015, tra le quali quelle relative al settore “Agricoltura, protezione della fauna selvatica, esercizio dell'attività venatoria, tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, pesca marittima e maricoltura”;

Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie di cui alla citata L.R. n. 13/2015 ha imposto una revisione dell'intero articolato della L.R. n. 8/1994;

Vista la Legge Regionale 26 febbraio 2016, n. 1 “Modifiche alla Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria” in attuazione della Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio””, con la quale si è proceduto ad una razionalizzazione della materia in relazione all’accentramento a livello regionale dell'esercizio di tali funzioni sopra esplicitato;

Visti, altresì, come modificati dalla citata L.R. n. 1/2016:

- l’art. 5 della L.R. n. 8/1994 “Piano faunistico-venatorio regionale”, il quale dispone:

- al comma 1, che l'Assemblea legislativa, su proposta della Giunta, approva il piano faunistico-venatorio regionale di durata quinquennale elaborato con riferimento alla Carta delle vocazioni faunistiche, ai contenuti indicati dall'art. 10, comma 8, della legge statale, nonché alla legge 6 febbraio 2006, n. 66 (Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa) e al piano territoriale regionale;

- al comma 2, lett. d), che il piano faunistico-venatorio regionale riguarda, tra l’altro, la destinazione ad uso faunistico-venatorio del territorio agro-silvo-pastorale regionale e il limite minimo di superficie, comprendente anche le aree dei parchi regionali e nazionali, da destinare alle zone di protezione;

- l’art. 19 della L.R. n. 8/1994 “Zone di protezione della fauna selvatica”, che attribuisce alla Regione le competenze in merito, con esclusione delle attività di vigilanza assicurate dalle Province e dalla Città metropolitana di Bologna, e definisce le finalità di dette zone, stabilendo in particolare:

- al comma 1, che le Oasi di protezione sono destinate alla conservazione degli habitat naturali, al rifugio, alla sosta ed alla produzione di specie selvatiche con particolare riferimento a quelle protette. Esse sono preferibilmente costituite lungo le rotte di migrazione della avifauna, nei terreni demaniali, secondo le esigenze di tutela individuate con il piano faunistico-venatorio regionale;

- al comma 2, che le “Zone di ripopolamento e cattura (ZRC)”

sono destinate ad affermare e incrementare la riproduzione delle specie selvatiche autoctone, a favorire la sosta e la riproduzione delle specie migratorie, a determinare, mediante l'irradiamento naturale, il ripopolamento dei territori contigui, a consentire mediante la cattura di selvaggina stanziale immissioni integrative negli ATC o il reinserimento in altre zone di protezione;

- al comma 4, che l'estensione di ogni zona di protezione deve essere rapportata al ciclo biologico della specie di preminente interesse gestionale ed alle esigenze di attuazione della pianificazione faunistico-venatoria, entro i limiti complessivi di superficie indicati nel sopracitato art. 10, comma 3, della Legge n. 157/1992;

- ai commi 5 e 6, nel disciplinare l'iter amministrativo che la Regione deve seguire per formalizzare la proposta di istituzione, rinnovo e modifica delle zone di protezione, che:

- la proposta di che trattasi sia notificata ai proprietari o conduttori dei fondi mediante deposito presso la sede dei Comuni territorialmente interessati, nonché mediante affissione di apposito manifesto nei Comuni e nelle frazioni o borgate interessati, su cui deve essere chiaramente specificata, a cura dei Comuni, la data di deposito. È altresì trasmesso alle organizzazioni professionali agricole provinciali e locali;

- avverso detto provvedimento i proprietari o conduttori interessati possono proporre opposizione motivata, secondo le modalità di cui all'art. 10, comma 14 della citata Legge n. 157/1992, entro settanta giorni dalla data di deposito. Decorso tale termine, ove non sia stata presentata opposizione motivata dei proprietari o conduttori costituenti almeno il quaranta per cento della superficie che si intende vincolare, la Regione provvede all'istituzione della zona di protezione. La Regione può destinare le zone non vincolate per l'opposizione dei proprietari o conduttori di fondi ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria del territorio;

- al comma 9, che il vincolo di destinazione delle zone di protezione non può essere revocato se non al termine della stagione venatoria e previo recupero della fauna selvatica presente mediante la cattura ovvero l'allontanamento con mezzi ecologici;

- l'art. 22 della L.R. n. 8/1994 "Zone di rifugio", che dispone, nello specifico, quanto segue:

- al comma 1 attribuisce alla Regione, anche su proposta degli ATC, la competenza in merito all'istituzione di "Zone di rifugio" ove, per la durata della stagione venatoria, è vietato l'esercizio della caccia e stabilisce che l'istituzione delle zone di rifugio avviene quando ricorra una delle seguenti condizioni:

- istituzione o rinnovo in corso di una zona di protezione nel limite di superficie prestabilito o impossibilità di realizzarla per opposizione motivata dei proprietari o conduttori;

- sia necessario provvedere, con urgenza, alla tutela di presenze faunistiche di rilievo;

- ai commi 2 e 3, nel disciplinare l'iter amministrativo che la Regione deve seguire per formalizzare l'istituzione delle zone di rifugio, stabilisce che il procedimento di che trattasi avviene in deroga alle procedure di cui ai commi 5 e 6 del soprarichiamato art. 19 della L.R. n. 8/1994. Pertanto, il provvedimento istitutivo indica il perimetro e l'estensione del territorio e stabilisce le forme con cui si promuove la collaborazione dei proprietari o conduttori dei fondi e le modalità straordinarie di tutela della fauna selvatica e delle attività agricole. Il provvedimento adottato viene reso noto mediante affissione di apposito manifesto presso i Comuni e le frazioni o borgate interessati;

- l'art. 24 della L.R. n. 8/1994, il quale dispone che i confini delle zone di protezione della fauna selvatica sono delimitati con tabelle di colore giallo, recanti la specificazione in carattere nero dell'ambito di protezione;

- l'art. 51 della Legge Regionale n. 8/1994, il quale dispone che la Regione può vietare o ridurre la caccia in tutto il territorio o in parte di esso, per periodi stabiliti, a determinate specie di fauna selvatica per motivate ragioni connesse alla gestione faunistica;

Richiamata la "Carta delle Vocazioni Faunistiche della Regione Emilia-Romagna" di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 1036/1998, così come modificata con deliberazioni dell'Assemblea Legislativa n. 122/2007 e n. 103/2013;

Dato inoltre atto che, con riferimento alla citata Carta delle Vocazioni Faunistiche della Regione Emilia-Romagna, è stato elaborato il "Piano faunistico-venatorio regionale dell'Emilia-Romagna 2018-2023" approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 179 del 6 novembre 2018, di seguito PFVR 2018-2023, che in particolare:

- al punto 1.4.2 – parte prima - compie un'analisi degli istituti faunistici con finalità pubblica presenti nel territorio regionale, dedicando ad ogni tipologia un paragrafo descrittivo di estensione e distribuzione, riportando anche i dati gestionali, ove esistenti, sia delle Oasi che delle Zone di Ripopolamento e cattura (ZRC);

- al punto 3 - parte seconda - "PIANIFICAZIONE DELL'ASSETTO TERRITORIALE E PREVISIONI GESTIONALI", stabilisce i seguenti macro-obiettivi di pianificazione rispetto agli istituti faunistici con finalità pubblica:

- raggiungimento della compatibilità tra presenza ed abbondanza della fauna selvatica e le attività antropiche (comparto agro-forestale e viabilità);

- organizzazione territoriale e gestione dei diversi Istituti in funzione del raggiungimento dell'obiettivo di uniforme impostazione della gestione faunistico-venatoria regionale;

- revisione degli istituti faunistici con finalità pubbliche anche allo scopo di verificarne la coerenza con le Unità Territoriali Omogenee (UTO) che suddividono il territorio regionale sulla base delle caratteristiche ambientali e di uso del suolo, rimodellandone, inoltre, i confini;

Atteso che la revisione degli istituti faunistici di che trattasi necessita di approfondite analisi tecniche anche sull'assetto esistente, come di seguito specificato:

- per quanto riguarda le Oasi occorre:

- porre particolare attenzione ai casi di sovrapposizione di Oasi con Aree protette regionali, quali Parchi regionali e Riserve naturali, prevedendo la ripermostrazione nei casi di sovrapposizione parziale e la revoca del vincolo per le Oasi incluse totalmente;

- salvaguardare situazioni faunistiche particolari e di elevato valore ambientale per quanto attiene l'istituzione di nuove Oasi sul territorio regionale, avvalendosi, tra l'altro, dei seguenti criteri di base:

- in ragione della presenza stabile e dell'utilizzo per la sosta durante i movimenti migratori, delle specie contemplate all'art. 2 della Legge n. 157/1992 e/o nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE, nonché negli allegati II, III, IV della Direttiva 92/43/CEE;

- vicinanza o contiguità con aree classificate di rilevante interesse ambientale (Parchi, Riserve, ecc.), limitatamente alla possibilità di individuare corridoi ecologici;

- prevedere vincoli esclusivamente per le Oasi nei Comprensori Faunistici 2 e 3, che dovranno essere di limitata estensione (massimo 150 ettari) e con un tasso di boscosità inferiore al 20% della SASP totale;

- individuare quali obiettivi del prossimo quinquennio l'effettuazione di indagini mirate a definire la composizione faunistica delle diverse Oasi e di piani di monitoraggio per determinare gli effetti del vincolo di protezione;

- per quanto riguarda le ZRC occorre:

- valutare la vocazione ambientale per le due specie oggetto non solo di tutela, ma anche di gestione attiva all'interno di questi istituti, cioè quasi esclusivamente lepree e fagiano, tenuto conto che il Comprensorio faunistico C1 è considerato il comparto preferenziale ad ospitare ZRC finalizzate all'incremento di lepree e fagiano a scopo sia di cattura sia di irradiazione e che nel Comprensorio faunistico C2 si osserva un progressivo decremento dell'idoneità per il fagiano e la presenza di aree a medio-alta vocazionalità per la lepree, fattore che raccomanda di prevedere ZRC di ridotte dimensioni (massimo 400 ettari) finalizzate unicamente all'irradiazione, con un tasso interno di boscosità inferiore al 20% della SASP totale;

- privilegiare la costituzione di ZRC di estensione non superiore ai 700 ettari, dislocate sul territorio, in modo tale da creare una rete di zone di protezione che permetta un efficace scambio di individui tra meta-popolazioni e massimizzi il fenomeno dell'irradiazione, senza escludere la possibilità di mantenere in essere alcune ZRC a gestione "tradizionale", garantendo la possibilità di ricorrere alle catture nel caso in cui le condizioni lo consentano;

- prevedere programmi poliennali di gestione nei quali siano fissati gli obiettivi generali e le azioni gestionali di dettaglio e che, in particolare, contemplino: interventi di prevenzione, mitigazione e risarcimento dei danni, miglioramento e ripristino ambientale, monitoraggio demografico della fauna selvatica presente, operazioni di cattura, interventi di immissione di capi di selvaggina e piani di controllo della fauna;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 431 del 4 maggio 2020 "Istituzione delle zone di rifugio della fauna selvatica afferenti ai territori di Piacenza, Parma, Modena, Reggio Emilia, Bologna, Ferrara e Ravenna ai sensi dell'articolo 22 della Legge Regionale 15 febbraio 1994 n. 8, recante "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria";

- n. 1011 del 3 agosto 2020 "Istituzione delle zone di rifugio della fauna selvatica afferenti il territorio della provincia di Ferrara (articolo 22 della Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni recante "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria");

Atteso che con le sopracitate deliberazioni si è ritenuto, tra l'altro, di stabilire che il vincolo di protezione in esse disposto abbia validità fino al termine della stagione venatoria 2020/2021;

Preso atto che il Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di Modena con nota trattenuta agli atti del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca prot. n. 0735686.I del 17 agosto 2021, ha comunicato l'impossibilità di completare il procedimento amministrativo per formalizzare la proposta di perimetrazione delle Oasi/ZRC contestualmente approvate come zone di rifugio con propria deliberazione n. 1438 del 2 settembre 2019, così come confermate con la citata propria deliberazione n. 431/2020,

a causa della mancata o ritardata risposta, da parte di alcuni Comuni, seppur sollecitati, circa i tempi di pubblicazione dell'atto regionale sui relativi albi pretori, chiedendo, pertanto, il rinnovo di detti rifugi per la stagione venatoria 2021/2022;

Preso atto, inoltre, che il Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di Piacenza, con nota trattenuta agli atti del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca Prot. n. 0736911.I del 18 agosto 2021 ha chiesto il rinnovo delle zone di rifugio approvate con propria deliberazione n. 431/2020 in quanto:

- la fase consultiva, preliminare alla proposta di perimetrazione di Oasi e ZRC, è stata ritardata a seguito delle note problematiche sanitarie ed è ancora in corso di svolgimento;

- l'istituzione di Zone di protezione richiede adempimenti di pubblicazione tali da non permettere, comunque, la conclusione del procedimento prima dell'apertura della Stagione Venatoria 2021/2022;

- la conclusione di detto procedimento durante la stagione venatoria, determinerebbe ricadute negative sia per il regolare svolgimento dell'attività, sia per la conservazione delle specie presenti ora in Zone protette;

Preso atto che il Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di Reggio-Emilia, con nota trattenuta agli atti del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca Prot. n. 0732835.I del 13 agosto 2021, ha comunicato il mancato completamento, a causa di contenziosi in atto, dell'iter istruttorio delle proposte di perimetrazione delle Oasi/ZRC di cui alla propria deliberazione n. 1442 del 2 settembre 2019, nonché di difficoltà a completare la valutazione della coerenza delle zone di rifugio, approvate con propria deliberazione n. 431/2020, chiedendo, pertanto, il rinnovo di detti rifugi per la stagione venatoria 2021/2022;

Preso atto che il Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di Ferrara con nota trattenuta agli atti del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca Prot. n. 0727484.I del 12 agosto 2021, ha comunicato la necessità di:

- rinnovare le zone di rifugio istituite con propria deliberazione n. 1011/2020 e denominate "Santuario del Poggetto", "Bagaglione", "Solera", "Colombacci", "Varano", "Tieni", "Valcesura", "San Leo", "Voghenza" in quanto, a seguito della pandemia da COVID-19, non è stato possibile effettuare le catture post censimenti autunnali 2020, che si provvederà a realizzare nell'autunno/inverno 2021-2022 al fine di re-immettere la fauna selvatica in aree di protezione prima della loro apertura all'attività venatoria;

- istituire, sulla base delle disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 969 del 10 giugno 2002, la nuova Zona di Rifugio "Santo Stefano", coincidente con la superficie dell'azienda faunistico venatoria omonima dichiarata decaduta con determinazione n. 2886 del 18/2/2021;

- istituire una zona soggetta a limitazioni ai sensi dell'art. 51 L.R. n. 8/1994, in corrispondenza della decaduta zona di rifugio "Valle del Mezzano", istituita con propria deliberazione n. 1011/2020, in quanto l'area insiste sulla ZPS IT4060008 Valle del Mezzano, già interdotta all'attività venatoria;

Verificato:

- che la revisione degli istituti faunistici con finalità pubblica di che trattasi, in alcuni territori provinciali, è nella fase più delicata delle analisi tecniche, anche sull'assetto esistente, imposte dal PFVNER 2018-2023;

- che i tempi necessari per completare gli approfondimenti tecnici, l'iter di valutazione e di pubblicizzazione previsti dall'art. 19

della L.R. n. 8/1994, non potranno necessariamente esaurirsi entro l'inizio della stagione venatoria 2021-2022, ormai prossimo;

- che, analogamente, anche i procedimenti per la definitiva istituzione delle zone già oggetto di perimetrazione potrebbero non completarsi entro l'inizio della stagione venatoria 2021-2022;

Ritenuto, pertanto, di procedere:

- per il territorio di Modena, all'istituzione delle zone di rifugio coincidenti con le Zone di protezione di cui all'Allegato 1 del presente atto, già perimetrata con la citata deliberazione n. 1438/2019, in attesa che venga completato il procedimento amministrativo previsto all'art. 19, commi 5 e 6 della L.R. n. 8/1994;

- per i territori di Piacenza e Reggio Emilia, al rinnovo delle Zone di Rifugio già istituite con la citata deliberazione n. 431/2020, riportate in Allegato 2 (Piacenza) e Allegato 3 (Reggio Emilia) del presente atto, in attesa che venga completata l'istruttoria complessiva per la nuova pianificazione in attuazione al PFVNER 2018-2023 e si proceda con gli atti conseguenti;

- per il territorio di Ferrara, al rinnovo delle Zone di Rifugio di cui all'Allegato 4 del presente atto, denominate "Santuario del Poggetto", "Bagaglione", "Solera", "Colombacci", "Varano", "Tieni", "Valcesura", "San Leo", "Voghenza", già istituite con la predetta deliberazione n. 1011/2020, nonché all'istituzione della nuova Zona di Rifugio "Santo Stefano" e dell'area soggetta a limitazioni ai sensi dell'art. 51 L.R. n. 8/1994 "Valle del Mezzano";

Dato atto che:

- con la costituzione delle zone protette, l'Ente persegue l'interesse pubblico di tutela della fauna selvatica;

- in ottemperanza ai disposti di cui all'art. 19, comma 4, della L.R. n. 8/1994, ed in attuazione dei macro-obiettivi di pianificazione sopra indicati, è necessario mantenere costante la percentuale di aree protette, al fine di garantire una distribuzione omogenea su scala regionale del territorio tutelato; pertanto, la percentuale minima prevista dalla legge nazionale dovrà essere rispettata in ogni Unità Territoriale Provinciale;

Ritenuto, altresì, anche alla luce della L.R. n. 13/2015 e dei provvedimenti di riordino sopra richiamati, di demandare ai Responsabili dei Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca della Regione Emilia-Romagna lo svolgimento delle fasi di notifica e di istruttoria previsti dal citato art. 22, comma 3 della L.R. n. 8/1994, in merito all'istituzione delle zone di rifugio;

Ritenuto, inoltre, in ottemperanza a quanto previsto all'art. 22, comma 2 della citata L.R. n. 8/1994, di stabilire che tali zone, finalizzate anche alla tutela straordinaria di fauna selvatica, verranno considerate prioritarie nell'attuazione dei piani di controllo di cui all'art. 19 della Legge n. 157/1992, qualora autorizzati, al fine di limitare l'impatto della fauna sulle produzioni agricole;

Ritenuto, infine, di stabilire che:

- in ottemperanza ai disposti di cui al citato art. 22, comma 1, della L.R. n. 8/1994, il vincolo di protezione delle Zone di rifugio in oggetto abbia validità fino al termine della prossima stagione venatoria 2021/2022, salvo che non si proceda alla conversione di dette Zone di rifugio in ZRC o Oasi derivanti dall'esito del procedimento di revisione degli istituti faunistici con finalità pubbliche di cui al Piano faunistico-venatorio regionale, attualmente in corso, ovvero al completamento del procedimento delle zone già oggetto di perimetrazione;

- il vincolo di protezione delle zone soggette a limitazione ai sensi dell'art. 51 della L.R. n. 8/1994 sia corrispondente

a quello del Piano faunistico-venatorio regionale 2018-2023, approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa del 6 novembre 2018, n. 179, ovvero fino al termine della stagione venatoria 2023/2024;

Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche e integrazioni;

- la propria deliberazione n. 111 del 28 gennaio 2021 "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Anni 2021-2023", ed in particolare l'allegato D) "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2021-2023";

Vista la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 37, comma 4;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche, per quanto applicabile;

- n. 468 del 10 aprile 2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";

- n. 2013 del 28 dicembre 2020 "Indirizzi organizzativi per il consolidamento della capacità amministrativa dell'Ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato per far fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027 e primo adeguamento delle strutture regionali conseguenti alla soppressione dell'Ibacn";

- n. 2018 del 28 dicembre 2020 "Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale ai sensi dell'art. 43 della L.R. n. 43/2001 e ss.mm.ii.";

- n. 771 del 24 maggio 2021 "Rafforzamento delle capacità amministrative dell'ente. Secondo adeguamento degli assetti organizzativi e linee di indirizzo 2021";

Richiamate, infine, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca, Alessio Mammi;

delibera

1. di rinnovare, ai sensi dell'articolo 22 della L.R. n. 8/1994, le Zone di Rifugio della fauna selvatica ricadenti nei territori di Modena, Piacenza e Reggio Emilia, quali riportate negli Allegati 1 (Modena), 2 (Piacenza) e 3 (Reggio Emilia), parti integranti e sostanziali del presente atto, in attesa che venga completata l'istruttoria complessiva per la nuova pianificazione in attuazione al PFVNER 2018-2023 e si proceda con gli atti conseguenti;

2. di rinnovare, inoltre, per il territorio di Ferrara, ai sensi dell'art. 22 della L.R. n. 8/1994, le Zone di Rifugio di cui all'Allegato 4, parte integrante del presente atto;

3. di istituire, sempre per il territorio di Ferrara, ai sensi dell'art. 22 della L.R. n. 8/1994, la nuova Zona di Rifugio "Santo Stefano" e, ai sensi dell'art. 51 L.R. n. 8/1994, l'area soggetta a limitazioni "Valle del Mezzano";

4. di stabilire che il vincolo di protezione delle Zone di Rifugio abbia validità fino al termine della stagione venatoria 2021/2022;

5. di stabilire, inoltre, che il vincolo di protezione della Zona soggetta a limitazione ai sensi dell'art. 51 L.R. n. 8/1994 "Valle del Mezzano", di cui al punto 3, sia corrispondente a quello del Piano faunistico-venatorio regionale 2018-2023, approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa del 6 novembre 2018, n. 179, ovvero fino al termine della stagione venatoria 2023/2024;

6. di stabilire, altresì, in ottemperanza ai disposti di cui all'art. 22, comma 2, della L.R. n. 8/1994, che tali zone, finalizzate, tra l'altro, alla tutela straordinaria di fauna selvatica, verranno considerate prioritarie nell'attuazione dei piani di controllo di cui all'art. 19 della Legge n. 157/1992, qualora autorizzati, al fine di limitare l'impatto della fauna sulle produzioni agricole;

7. di demandare ai Responsabili dei Servizi Territoriali Agricoltura, Caccia e Pesca della Regione Emilia-Romagna lo

svolgimento delle fasi di notifica previste dal citato art. 22, comma 3, della L.R. n. 8/1994, in merito all'istituzione delle Zone di Rifugio di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3;

8. di stabilire, inoltre, che, al termine della fase di notifica cui al precedente punto 7, i Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca della Regione Emilia-Romagna, entro i successivi 30 giorni, dovranno comunicare al Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca i modi e i tempi dell'avvenuta pubblicizzazione del presente provvedimento presso i Comuni e le frazioni o borghi interessate;

9. di dare mandato al Responsabile del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca di provvedere alla pubblicazione sulle pagine web dedicate del Portale Agricoltura, Caccia e Pesca della cartografia di cui agli Allegati 1, 2, 3, e 4 elaborata in formato "shapefile";

10. di dare atto che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;

11. di disporre, infine, la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che il Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura, Caccia e Pesca.


ALLEGATO 1 – MODENA

SERVIZIO TERRITORIALE
 AGRICOLTURA CACCIA E PESCA DI MODENA

**ZONE DI RIFUGIO ISTITUITE AI SENSI DELL'ART.22 L.R. 8/1994
 PER LA STAGIONE VENATORIA 2021/2022 – ATC MO01**

N.	Istituto	Nome	Comune	CFO	ATC	SASP (ha)
1	ZR	Abrenunzio	Ravarino	C1	MO1	32,16
2	ZR	Bisa Gallesi	Finale Emilia e San Felice sul Panaro	C1	MO1	329,22
3	ZR	Bomporto	Bomporto	C1	MO1	579,46
4	ZR	Bosco Camposanto	Camposanto	C1	MO1	536,58
5	ZR	Bosco Rossi Carpi	Carpi	C1	MO1	807,70
6	ZR	Campo Cani Mirandola	Mirandola	C1	MO1	383,36
7	ZR	Camposanto	Camposanto	C1	MO1	268,34
8	ZR	Canaletto Finale	Finale Emilia	C1	MO1	386,96
9	ZR	Canalina	San Felice sul Panaro	C1	MO1	302,26
10	ZR	Carpi budrione Fossoli	Carpi	C1	MO1	396,56
11	ZR	Cavezzo	Cavezzo	C1	MO1	292,85
12	ZR	Cividale	Mirandola	C1	MO1	469,65
13	ZR	Concordia	Concordia sulla Secchia	C1	MO1	790,87
14	ZR	Dogaro	Camposanto e San Felice sul Panaro	C1	MO1	236,85
15	ZR	Finale Emilia	Finale Emilia	C1	MO1	605,80
16	ZR	Gargallo	Carpi	C1	MO1	692,61
17	ZR	Garzaia Borsari	Novi di Modena	C1	MO1	11,90
18	ZR	Gavello San Martino	Mirandola	C1	MO1	200,25
19	ZR	Giulia Augusta	Mirandola	C1	MO1	241,42
20	ZR	La Francesca	Carpi	C1	MO1	22,76
21	ZR	La Maffea	Mirandola	C1	MO1	327,01
22	ZR	La Torre	San Felice sul Panaro	C1	MO1	201,91
23	ZR	Le Meleghine	Finale Emilia	C1	MO1	80,27
24	ZR	Lunardina	Cavezzo	C1	MO1	142,83
25	ZR	Malcantone	Medolla	C1	MO1	164,65
26	ZR	Margotta	Mirandola e San Possidonio	C1	MO1	292,39
27	ZR	Massa Finalese	Finale Emilia	C1	MO1	409,43
28	ZR	Medolla	Medolla	C1	MO1	556,05
29	ZR	Mirandola Ovest	Mirandola e San Possidonio	C1	MO1	480,43
30	ZR	Nuova Malaspina	Cavezzo	C1	MO1	245,52
31	ZR	Pioppa	Cavezzo	C1	MO1	210,74
32	ZR	Ponte Bonato	San Felice sul Panaro	C1	MO1	292,63
33	ZR	Quarantoli	Mirandola	C1	MO1	259,29
34	ZR	Ravarino	Cavezzo	C1	MO1	323,95
35	ZR	San Martino Secchia	San Prospero	C1	MO1	209,24
36	ZR	San Martino Spino	Mirandola	C1	MO1	1009,90
37	ZR	San Possidonio	Concordia sulla Secchia e San Possidonio	C1	MO1	383,68
38	ZR	San Prospero	San Prospero	C1	MO1	714,30
39	ZR	Serraglio	Finale Emilia	C1	MO1	243,35
40	ZR	Val di Sole	Concordia sulla Secchia	C1	MO1	184,59
41	ZR	Val di Sole	Concordia sulla Secchia	C1	MO1	29,34
42	ZR	Valli di Mortizzuolo	Mirandola	C1	MO1	533,97
43	ZR	Vallone	Carpi e Novi di Modena	C1	MO1	474,27

ALLEGATO 1 – MODENA



ALLEGATO 1 – MODENA

**ZONE DI RIFUGIO ISTITUITE AI SENSI DELL'ART.22 L.R. 8/1994
PER LA STAGIONE VENATORIA 2021/2022 – ATC MO02**


N.	Istituto	Nome	Comune	CFO	ATC	SASP (ha)
1	ZR	Abissinia	Savignano sul Panaro e Guiglia	C2	MO2	192,01
2	ZR	Albareto	Modena	C1	MO2	868,87
3	ZR	Altolá	San Cesario sul Panaro	C1	MO2	384,69
4	ZR	Ancora	Sassuolo	C1	MO2	374,29
5	ZR	Bastiglia	Bastiglia	C1	MO2	203,27
6	ZR	Bosco Albergati	Castelfranco Emilia	C1	MO2	99,11
7	ZR	Bosco Rossi Soliera	Soliera	C1	MO2	343,63
8	ZR	Ca di Sola	Castelvetro di Modena	C1	MO2	302,82
9	ZR	Campogalliano Brennero	Campogalliano	C1	MO2	461,32
10	ZR	Cartiera	Formigine	C1	MO2	616,48
11	ZR	Casa Paolini	Castelfranco Emilia	C1	MO2	195,49
12	ZR	Cassa espansione Cavo Argine	Modena	C1	MO2	10,10
13	ZR	Cassa espansione Fiume Panaro	San Cesario sul Panaro	C1	MO2	534,19
14	ZR	Cassa espansione Fiume Secchia 1	Modena	C1	MO2	16,49
15	ZR	Cassa espansione Fiume Secchia 2	Modena	C1	MO2	215,88
16	ZR	Cassa espansione Secchia	Modena	C1	MO2	377,12
17	ZR	Castelfranco Cimitero	Castelfranco Emilia	C1	MO2	352,60
18	ZR	Cava Patarozzi	Castelfranco Emilia e San Cesario sul Panaro	C1	MO2	35,71
19	ZR	Chiocciola	Pavullo nel Frignano	C2	MO2	535,02
20	ZR	Cinghianello Gombola	Polinago	C2	MO2	434,32
21	ZR	Colombarone	Formigine	C1	MO2	74,32
22	ZR	Fiorano	Fiorano Modenese	C1	MO2	199,03
23	ZR	Magnavacca	Soliera	C1	MO2	444,94
24	ZR	Manzolino	Castelfranco Emilia	C1	MO2	110,58
25	ZR	Manzolino Ferrovia	Castelfranco Emilia	C1	MO2	763,26
26	ZR	Maranello Nord	Maranello	C1	MO2	197,10
27	ZR	Marzaglia	Modena	C1	MO2	209,74
28	ZR	Modena Autostrada	Modena	C1	MO2	311,10
29	ZR	Modena Ippodromo	Modena	C1	MO2	391,54
30	ZR	Partecipanza	Nonantola	C1	MO2	1037,75
31	ZR	Partecipanza	Nonantola	C1	MO2	101,74
32	ZR	Piumazzo	Castelfranco Emilia	C1	MO2	796,30
33	ZR	Ponte Guerro	Modena	C1	MO2	14,07
34	ZR	Portile	Modena	C1	MO2	209,09
35	ZR	Recovato Gaggio	Castelfranco Emilia	C1	MO2	162,54
36	ZR	Rio Torto	Serramazzoni	C2	MO2	366,25
37	ZR	Riolo	Castelfranco Emilia	C1	MO2	163,95
38	ZR	San Damaso 1	Modena	C1	MO2	298,32
39	ZR	San Damaso 2	Modena	C1	MO2	238,44
40	ZR	San Damaso 3	Modena	C1	MO2	27,01
41	ZR	San Matteo	Modena	C1	MO2	203,93

ALLEGATO 1 – MODENA

N.	Istituto	Nome	Comune	CFO	ATC	SASP (ha)
42	ZR	San Vito	Spilamberto	C1	MO2	421,79
43	ZR	Schiavioli	Spilamberto e Vignola	C1	MO2	435,91
44	ZR	Spilamberto Panaro	Spilamberto	C1	MO2	182,74
45	ZR	Tamburina	Modena	C1	MO2	490,00
46	ZR	Torrazzi Saliceta	Modena	C1	MO2	463,25
47	ZR	Torrente Tiepido	Formigine	C1	MO2	20,49
48	ZR	Torrette	San Cesario sul Panaro	C1	MO2	271,76
49	ZR	Tre Olmi	Modena	C1	MO2	485,76
50	ZR	Villa Sorra	Castelfranco Emilia	C1	MO2	7,66
51	ZR	Villanova Quattro Ville	Modena	C1	MO2	562,99

ALLEGATO 1 – MODENA

ZONE DI RIFUGIO ISTITUITE AI SENSI DELL'ART.22 L.R. 8/1994
PER LA STAGIONE VENATORIA 2021/2022 – ATC MO02





SERVIZIO TERRITORIALE
AGRICOLTURA CACCIA E PESCA DI PIACENZA


ZONE DI RIFUGIO ISTITUITE AI SENSI DELL'ART.22 L.R. 8/1994 PER LA STAGIONE VENATORIA 2021/2022


N.	ATC PC	CFO	NOME	COMUNE	SASP (HA)
1	05; 07	2	Oltre Arda	Vermasca; Lugagnano Val d'Arda	645,21
2	06	1	Alseno	Alseno	1020,16
3	07	2	Alta Val Nure	Farini	296,42
4	07	2	Bercello	Farini	285,43
5	02	1	Besurica	Piacenza	486,64
6	05	2	Bettola	Bettola	2190,51
7	03	2	Boffalora 1	Travo	415,19
8	01	1,2	Boffalora 3	Gazzola; Piozzano	457,41
9	01	1	Borgonovo	Borgonovo	919,25
10	06	1	Bosco Verani	Castell'Arquato	456,98
11	02	1	Cadeo	Cadeo	851,78
12	01	1	Calendasco - Rottofreno	Calendasco; Rottofreno	2200,00
13	02	1	Casanova	Cortemaggiore	232,69
14	11	3	Cassimoreno	Ferrere	262,32
15	01	1	Castel San Giovanni	Castel San Giovanni	2041,31
16	06	1	Castellarquato	Castell'Arquato	634,09
17	01	1	Castelnuovo	Borgonovo	578,91
18	04	1	Castelvetro	Castelvetro Piacentino	1185,36
19	06	1	Celleri	Carpaneto Piacentino	831,59
20	06	1	Chero	Carpaneto Piacentino	399,29
21	09	3	Coli	Coli	404,35
22	09	3	Concrena	Coli	425,77
23	11	3	Crociglia	Ferrere	174,38
24	02	1	De Pinedo	Caorso	417,43
25	01; 02; 03	1	Del Trebbia	Piacenza; Gragnano Trebbiense; Gazzola	2300,00
26	02	1	Felina	Fiorenzuola d'Arda	1344,71
27	03;09	2;3	Fiume Trebbia	Bobbio; Cortebruggnatella; Coli	3725,18
28	07	2	Groppallo	Farini	594,84
29	05	2	Gropparello	Gropparello	170,26
30	05	2	Gusano	Gropparello	423,48
31	02	1	Lago	Fiorenzuola d'Arda; Besenzone	997,18
32	02	1	Landina	Fiorenzuola d'Arda	679,11


N.	ATC PC	CFO	NOME	COMUNE	SASP (HA)
33	11	3	Le Groppre	Ferriere	858,00
34	07	2	Lobbia	Farini	818,28
35	05	2	M.te Mista	Lugagnano Val d'Arda	176,67
36	03; 06	1;2	Media Val Nure	Podenzano; San Giorgio; Vigolzone; Ponte dell'Olio	3903,37
37	07	2	Mediovalle	Morfasso	472,37
38	08	1;2	Montalbo	Ziano Piacentino; Alta Val Tidone	966,65
39	08	2	Montaldone	Planello Val Tidone; Alta Val Tidone	449,54
40	10	3	Monte Alfao	Ottone	611,68
41	10	3	Monte Tane - Carisetto	Cerignale	495,01
42	10	3	Monte Veri	Cerignale; Ottone	450,50
43	06	2	Montesanto	Ponte dell'Olio	331,18
44	02	1	Monticelli San Pietro	Monticelli d'Ongina; San Pietro in Cerro	686,66
45	02	1	Muradolo	Cortemaggiore; Caorso	679,64
46	02	1	Nure II	Piacenza; Pontenure	3278,80
47	02	1	Olza	Monticelli d'Ongina	378,63
48	07	2	Parco Provinciale	Morfasso	1687,16
49	04	1	Pianta Oro	Villanova sull'Arda	379,67
50	01; 03	1	Pieve Dugliara	Rivergaro; Gossolengo; Gazzola	1499,00
51	09	2	Pradegna	Bobbio	204,95
52	11	3	Prato molle	Ferriere	986,20
53	01	1	Rio Fontanino	Agazzano	733,53
54	02	1	San Martino I	Cortemaggiore	191,10
55	02	1	San Martino II	Cortemaggiore	79,61
56	05	2	Sariano	Gropparello	89,07
57	01	1	Sarmato	Sarmato	1289,51
58	01;03;06	1	Suzzano	Rivergaro; Gossolengo; Podenzano	907,78
59	11	3	Torrente Nure	Ferriere	452,09
60	03	2	Travo	Travo	833,85
61	09	2;3	Tre Sorelle	Bobbio; Coli	396,88
62	10	3	Val Boreca	Zerba	458,59
63	05	2	Val Chiavenna Chero	Lugagnano Val d'Arda	498,02
64	05	2	Vezeno	Gropparello	216,97
65	07	2	Vigoleno	Vernasca	100,90
66	04	1	Villa Verdi	Villanova sull'Arda	669,32
67	02	1	Zerbio	Caorso	200,44














ALLEGATO 3 – REGGIO EMILIA

SERVIZIO TERRITORIALE
AGRICOLTURA CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA

**ZONE DI RIFUGIO ISTITUITE AI SENSI DELL'ART.22 L.R. 8/1994
PER LA STAGIONE VENATORIA 2021/2022**


ATC	Numero	Nome	Comuni	CFO	Superficie SASP
RE01	1	Barigazzo	Boretto, Gualtieri	1	776
RE01	2	Cella-Calerno	Reggio Emilia e Sant'Ilario d'Enza	1	346
RE01	3	Cogruzzo	Castelnovo Sotto, Poviglio	1	594
RE01	4	Ghiarole	Brescello	1	78
RE01	5	Nocetolo	Gattico, Campegine	1	733
RE01	6	Pantari	Gattatico	1	240
RE01	7	Ponte Alto	Brescello, Poviglio	1	475
RE01	8	Reggio Nordovest	Reggio Emilia	1	355
RE01	9	San Martino	Castelnovo Sotto, Gualtieri	1	210
RE01	10	Santa Croce	Boretto, Brescello, Poviglio	1	480
RE01	11	Valle Re	Campegine, Sant'Ilario d'Enza, Reggio Emilia	1	91
RE02	12	Barchessino	Novellara, Guastalla	1	580
RE02	13	Bargianta	Correggio, San Martino in Rio	1	235
RE02	14	Boschi	Novellara, Cadelbosco di Sopra	1	1247
RE02	15	Ca del Pino	Rubiera	1	268
RE02	16	Casse Fiume Secchia	Rubiera	1	1
RE02	17	Casse Fiume Secchia2	Rubiera	1	15
RE02	18	Celestina	Campagnola Emilia	1	10
RE02	19	Del Medico	Correggio, Bagnolo in Piano, Novellara	1	572
RE02	20	Mandrio	Correggio	1	82
RE02	21	Massenzatico	Reggio Emilia	1	331
RE02	22	Ponte Forca	Cadelbosco di Sopra	1	280
RE02	23	Prato	Correggio	1	706
RE02	24	Riviera	Novellara	1	492
RE02	25	San Genesio	Fabbrico	1	388
RE02	26	San Tommaso	Bagnolo in Piano	1	960
RE02	27	Sculazzo	Guastalla, Novellara, Reggiolo	1	31
RE02	28	Sesso	Reggio Emilia, Cadelbosco di Sopra	1	744
RE02	29	Vergari	Luzzara, Reggiolo	1	636
RE02	30	Viazzone	Luzzara	1	403
RE02	31	Zaccarella	Rio Saliceto	1	692
RE03	32	Bianello	Quattro Castella	2	186
RE03	33	Bocco	Casina, Vezzano sul Crostolo	2	551
RE03	34	Casalunga	Montecchio Emilia, San Polo d'Enza	2	316
RE03	35	Casse Enza	Montecchio Emilia, Sant'Ilario d'Enza	2	137
RE03	36	Castellarano	Castellarano, Casalgrande	2	146

ALLEGATO 3 – REGGIO EMILIA

ATC	Numero	Nome	Comuni	CFO	Superficie SASP
RE03	37	Cavriago	Cavriago, Reggio Emilia, Bibbiano	2	412
RE03	38	Chiozzino	Casalgrande, Scandiano, Reggio Emilia	2	844
RE03	39	Codemondo	Reggio Emilia	2	797
RE03	40	Costa di Montecavolo	Quattro Castella, Reggio Emilia	2	692
RE03	41	Crostolo	Reggio Emilia	2	261
RE03	42	Ghiardo	Bibbiano, Montecchio Emilia	2	860
RE03	43	Leguigno	Casina	2	558
RE03	44	Marmirolo	Reggio Emilia, Scandiano	2	402
RE03	45	Marmirolo2	Reggio Emilia	2	37
RE03	46	Monte Alto	Vezzano sul Crostolo	2	209
RE03	47	Montecchio	Montecchio Emilia	2	395
RE03	48	Nuova Gazzaro	Sant'Ilario d'Enza	2	290
RE03	49	Nuova Quercioli	Cavriago, Montecchio Emilia, Reggio Emilia, Sant'Ilario d'Enza, Bibbiano	2	824
RE03	50	Nuova Salvaterra	Casalgrande, Scandiano	2	649
RE03	51	Pratissolo	Scandiano, Albinea, Reggio Emilia	2	1037
RE03	52	Quattro Castella	Bibbiano, Quattro Castella, Reggio Emilia	2	887
RE03	53	Reggio Emilia	Reggio Emilia	2	569
RE03	54	Rio Coviola	Reggio Emilia	2	35
RE03	55	Rivaltella	Albinea, Quattro Castella, Reggio Emilia	2	1711
RE03	56	San Maurizio	Reggio Emilia	2	623
RE03	57	Scandiano	Scandiano	2	262
RE04	58	Caselle	Castelnovo ne' Monti	3	335
RE04	59	Ozola Est	Villa Minozzo	3	200
RE04	60	Ozola Ovest	Ventasso	3	44


ALLEGATO 3 – REGGIO EMILIA

ZONE DI RIFUGIO ISTITUITE AI SENSI DELL'ART.22 L.R. 8/1994
PER LA STAGIONE VENATORIA 2021/2022 – ATC RE02



ALLEGATO 3 – REGGIO EMILIA

ZONE DI RIFUGIO ISTITUITE AI SENSI DELL'ART.22 L.R. 8/1994
PER LA STAGIONE VENATORIA 2021/2022 – ATC RE04



ALLEGATO 4 - FERRARA

SERVIZIO TERRITORIALE
AGRICOLTURA CACCIA E PESCA DI FERRARA
ART.51 L.R. 8/1994 "VALLE DEL MEZZANO"

Motivazione della richiesta

Trattasi di ex Zona di Rifugio, istituita con deliberazione della Giunta Regionale n. 1938 dell'11 novembre 2019, a seguito di opposizione al rinnovo del Centro Pubblico di Riproduzione della fauna selvatica "Valle del Mezzano". Detta Zona di Rifugio è stata rinnovata, per la stagione 2020-2021, con deliberazione della Giunta Regionale n. 1011 del 3 agosto 2020.

L'area soggetta a divieto di caccia ai sensi della citata deliberazione della Giunta Regionale coincide esattamente con il sito Rete Natura 2000, ZPS IT4060008 "Valle del Mezzano". Viste le disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta Regionale n. 1419 del 7 ottobre 2013 "Misure generali di conservazione dei Siti Natura 2000 (SIC e ZPS)", che prevedono che all'interno di dette aree comunitarie non può essere ridotta la superficie complessiva preclusa all'attività venatoria, si propone l'istituzione di un'area soggetta a limitazioni ai sensi dell'art. 51 L.R. n. 8/1994 denominata "Valle del Mezzano", ove saranno vietate tutte le forme di caccia e dove il vincolo di protezione sarà corrispondente a quello del Piano faunistico-venatorio regionale 2018-2023, approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa del 6 novembre 2018, n. 179, ossia fino al termine della stagione venatoria 2023/2024.

Descrizione dei confini

NORD: Canale Circondariale Mezzano Nord/Ovest;

SUD: Strada provinciale Argine Agosta;

EST: Canale Circondariale Mezzano Sud/Est;

OVEST: Canale Circondariale Mezzano Nord/Ovest;

Si specifica:

- che, per il Canale Circondariale Mezzano, nei tratti Nord/Ovest e Sud/Est, sussiste il divieto assoluto di ogni forma di caccia, anche nello specchio d'acqua insistente tra la linea di mezzeria e la sommità dell'argine esterno del Canale Circondariale stesso;
- che, per la Strada provinciale Argine Agosta, sussiste il divieto assoluto di caccia entro il raggio di 100 metri dalla stessa.

Caratteristiche generali della zona

L'area in oggetto è situata nel territorio provinciale di Ferrara, nei comuni di Ostellato, Comacchio, Portomaggiore e Argenta e si estende per una superficie geografica di HA 17.245 e coincide con ZPS IT4060008 "Valle del Mezzano".

L'area della Valle del Mezzano-comprende territori altamente vocati per lepore e fagiano (Carta delle vocazioni faunistiche) delimitati da confini naturali, in contiguità con il Parco regionale Delta del Po. Negli anni più recenti, tuttavia, si è registrato un calo drastico della produttività delle due specie e delle restanti specie di fauna selvatica censite in occasione dell'istituzione del Centro Pubblico di Riproduzione della fauna selvatica. Tale criticità sembra poter essere riconducibile ad importanti trasformazioni subite dai territori agricoli che hanno comportato un incremento delle colture estensive, al venir meno dell'area umida all'interno nonché agli interventi ambientali realizzati negli anni immediatamente successivi all'istituzione del Centro Pubblico Valli del Mezzano.

Finalità/Obiettivi

Risulta necessario sull'area di che trattasi il mantenimento della preclusione dell'attività venatoria, in quanto storicamente preclusa alla caccia e sito comunitario sul quale non può essere aumentata la superficie cacciabile.

Piano delle immissioni

Non sono previste immissioni.

Piano dei prelievi

Non sono previsti prelievi; sarà comunque consentito il controllo nelle forme previste dagli atti regionali.


ALLEGATO 4 - FERRARA

Catture di specie causa di danni all'agricoltura

Si valuterà l'opportunità di effettuare catture di specie causa di danno alle colture agricole; gli individui eventualmente catturati saranno liberati in altre zone di tutela.

Nome	Comune	CFO	Superficie lorda Ha	SASP Ha
ART.51 L.R.8/1994 VALLE DEL MEZZANO (EX ZR)	Ostellato - Comacchio - Portomaggiore - Argenta	1	17.245,00	17.217,65

ALLEGATO 4 - FERRARA




ALLEGATO 4 - FERRARA

SERVIZIO TERRITORIALE
 AGRICOLTURA CACCIA E PESCA DI FERRARA


**ZONE DI RIFUGIO ISTITUITE AI SENSI DELL'ART.22 L.R. 8/1994
 PER LA STAGIONE VENATORIA 2021/2022**

ATC	N.	Nome	Comune	CFO	Superficie lorda Ha	SASP Ha
FE01	1	SANTO STEFANO (EX AFV)	Ferrara	1	472,04	468,94
FE01	2	SANTUARIO DEL POGGETTO	Ferrara	1	175,32	172,65
FE02	3	BAGAGLIONE	Jolanda di Savoia	1	522,59	521,12
FE02	4	SOLERA	Copparo	1	388,42	388,42
FE04	5	COLOMBACCI	Codigoro	1	108,28	108,28
FE04	6	VARANO	Codigoro	1	149,20	147,55
FE06	7	TIENI	Fiscaglia	1	147,42	147,38
FE06	8	VALCESURA	Migliarino - Migliaro - Ostellato	1	395,32	389,26
FE08	9	SAN LEO	Voghiera - Portomaggiore - Masi Torello	1	609,72	571,54
FE08	10	VOGHENZA	Voghiera	1	80,79	52,76


ALLEGATO 4 - FERRARA




ALLEGATO 4 - FERRARA




ALLEGATO 4 - FERRARA



ALLEGATO 4 - FERRARA



ALLEGATO 4 - FERRARA



COMUNICATO REDAZIONALE

Si comunica che con Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (pubblicata nel BUR n. 117 del 7 luglio 2009) il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dal 1 gennaio 2010, è redatto esclusivamente in forma digitale e consultabile on line. La Regione Emilia-Romagna garantisce l'accesso libero e gratuito a tutti i cittadini interessati tramite il proprio sito **<http://bur.regione.emilia-romagna.it>**

La consultazione gratuita del BURERT dal 1 gennaio 2010 è garantita anche presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico e le Biblioteche della Regione e degli Enti Locali.

Presso i Comuni della Regione è inoltre disponibile in visione gratuita almeno una copia stampata dell'ultimo numero. È sempre possibile richiedere alla Redazione del BURERT l'invio a mezzo posta di una copia della pubblicazione dietro apposito pagamento in contrassegno.